

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1177

D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Aggiornamento dei "criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione"

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, Arch. Fernando Di Trani, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale*", stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, possano emanare indirizzi in materia forestale, in relazione alle quali le Regioni possano definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali;
- il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "*Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*" stabilisce indicazioni in merito alla vivaistica forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai controlli.
- la circolare MIPAAF 15632 del 02/04/2014, avente oggetto "*Attuazione del decreto legislativo n. 386/2003 di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Unificazione procedure e modulistica*" uniforma, a livello nazionale, la codifica dei materiali di base, del certificato principale di identità, le operazioni di registrazione del carico e dello scarico dei semi e delle piantine forestali;
- la Regione Puglia, nel corso degli anni, ha disciplinato la materia vivaistica forestale e il processo di certificazione dei materiali forestali da moltiplicazione con diversi atti dirigenziali:
 - determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 7 luglio 2006, n. 889 "*Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione*";
 - determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n.757 "*Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia*";
 - determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 26 marzo 2010, n. 65 "*Disposizione attuative per la raccolta ed epoche di raccolta del materiale di moltiplicazione forestale nei boschi e popolamenti da semi della Regione Puglia*";

Considerato che:

- il vivaismo forestale riveste una importanza strategica sia per la programmazione forestale regionale, relativamente alla tracciabilità del materiale forestale e alla tutela delle specie autoctone, sia per l'attuazione del PSR Puglia 2014/2020 in applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.

Ritenuto che:

- risulta necessario aggiornare i criteri e le indicazioni procedurali finalizzate sia al controllo della provenienza dei materiali forestali per la realizzazione degli imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e ripristini ambientali in generale, sia per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione;

- risulta opportuno recepire le indicazioni fornite dal decreto Legislativo 386/2003 e della circolare MIPAAF 15632 del 02/04/2014;
- risulta utile approvare l'allegato A) "*Criteria e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione*", anche al fine di contribuire alla programmazione forestale regionale con particolare riferimento all'attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020 in tema di foreste e forestazione.

Tanto premesso,

PROPONE

- di aggiornare i "*Criteria e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione*", riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali l'adozione di apposita modulistica in attuazione dell'aggiornamento dei precitati "*Criteria ed Indicazioni*";
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 — comma 4- lettera IK) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Forestali e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di aggiornare i "*Criteria e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione*", riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali l'adozione di apposita modulistica in attuazione dell'aggiornamento dei precitati "*Criteria ed Indicazioni*";
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato A)

“Criteri e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”

I criteri e le indicazioni di seguito riportati si applicano al materiale forestale di propagazione da destinare ad attività di imboscamento, rimboscamento, ripristino ambientale, riqualificazione paesaggistica, arboricoltura da legno ed ad ogni altra attività di impianto (esclusi i fruttiferi e le attività a scopo ornamentale) nell'ambito del territorio pugliese.

1) Iscrizione nel Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali

La ditta vivaistica, regolarmente munito dell'autorizzazione regionale ai sensi del D.lgs n. 214 del 19 agosto 2005 dal parte del Servizio Fitosanitario Regionale, che intende produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie forestali, deve essere iscritta al Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali.

Requisiti di accesso:

adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:

1. attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o una ditta vivaistico-forestale;
2. attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o Ente pubblico operante nel settore;
3. laurea in scienze agrarie, forestali;
4. diploma di perito agrario, agrotecnico.

Documentazione da presentare:

1. domanda, in bollo, da presentare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Risorse Forestali.
2. relazione tecnico - economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda vivaistica;
3. copia autorizzazione vivaistica ai sensi del D.Lgs 214/2005.

Attività istruttoria:

Entro 60 gg dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa favorevole dei requisiti tecnico-professionali e a seguito di sopralluogo di verifica positivo da parte del tecnico regionale incaricato, sarà rilasciata apposita licenza vivaistica forestale.

Il titolare della licenza è tenuto alla compilazione e tenuta dei seguenti documenti:

1. Registro di carico e scarico secondo il modello stabilito, anche in formato elettronico;



2. Dichiarazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Regione - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Risorse Forestali -della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente;
3. Etichetta compilata in tutte le sue parti che individui le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito o durante le movimentazioni in campo.

Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.

La ditta vivaistica autorizzata a produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali è iscritta nel "Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali", pubblicato annualmente a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Risorse Forestali.

2) Produzione e gestione del materiale di moltiplicazione di materiali forestali

La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita a:


1. titolari (o loro incaricati) di licenza rilasciata dalla Regione Puglia o, laddove i vivai non ricadano nel territorio regionale, da equivalente licenza alla produzione e vendita di materiale forestale di moltiplicazione;
2. Centri Nazionali per lo studio e la conservazione della Biodiversità forestale (per es. centri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana);
3. Enti di sperimentazione (Università);
4. Proprietari e/o possessori delle aree inserite nel "Registro Regionale dei Boschi da seme".

La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione (semi) delle specie forestali potrà avvenire in territorio pugliese solo nelle aree incluse nel "Registro Regionale dei Boschi da seme".

La raccolta dei semi è subordinata alla preventiva comunicazione da inviare, entro il 30/09 di ogni anno, alla Regione Puglia– Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Risorse Forestali – unitamente a documenti attestanti l'assenso dei proprietari dei boschi in cui avverrà la raccolta del materiale di propagazione.

L'epoca di raccolta delle principali specie forestali è indicata nello schema di seguito riportato:

Nome scientifico	Nome comune	Epoca di raccolta
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	autunno
<i>Acer obtusatum</i> W e K.	Acero opalo	autunno
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	autunno
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio	autunno
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino	autunno
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	autunno
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	autunno-inverno



Scop.		
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo	da dicembre a giugno
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	primavera
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo	primavera
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	autunno
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto	autunno
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	autunno
<i>Quercus macrolepis</i> Kotschy	Vallonea	autunno
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	autunno
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera	autunno
<i>Quercus trojana</i> Webb	Fragno	autunno
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	autunno
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	fine autunno
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	fine autunno
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo domestico	autunno
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello	autunno
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo minore	primavera

La raccolta di seme deve essere effettuata su piante mature, evitando preferibilmente quelle di confine o poste in situazioni marginali causa di maggior variabilità genetica.

È necessario raccogliere soltanto frutti e semi maturi, con idonea attrezzatura senza arrecare danni alle piante ed in generale al soprassuolo; non è ammesso l'uso dei ramponi per le latifoglie.

La raccolta non deve essere effettuata a carico di soggetti con attacchi parassitari in essere o con evidenti segni di sofferenza.

La quantità massima di seme che può essere raccolta per singolo popolamento non deve superare il 70% della produzione di ciascuna specie, presente all'interno del popolamento stesso.

Si consiglia di evitare, per quanto possibile, la raccolta di seme già caduto per terra ma di utilizzare delle reti per la raccolta.

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori aperti e traspiranti che ne impediscano il riscaldamento e/o la fermentazione.

La raccolta dei semi effettuata nei boschi da seme ricadenti nel demanio forestale regionale deve essere eseguita da personale specializzato e controllata da personale dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestale (ARIF).

La raccolta dei semi effettuata nei boschi da seme ricadenti nel demanio comunale può essere eseguita e controllata da personale specializzato dell'ARIF, previo accordo tra le parti.

Entro 10 giorni dal termine delle operazioni di raccolta il vivaista è tenuto ad inviare apposita comunicazione alla Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e



Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Servizio Risorse Forestali – unitamente alla richiesta dei certificati principali di identità.

Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato dai certificati principali d'identità, rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, secondo i modelli stabiliti con il D. Lgs. n. 386/03.

L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dalla Regione Puglia ed essere accompagnata da certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.

Le attività di controllo saranno effettuate da personale tecnico della Regione, come previsto dall'art. 15 comma 1 del d.lgs. 386/2003.

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano:

1. ai materiali forestali di moltiplicazione sotto forma di postime e a parti di piante per i quali è indicato che non sono destinati a fini forestali (es. alberi di Natale);
2. ai materiali forestali di moltiplicazione destinati alla sperimentazione.

Le ditte vivaistiche devono, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 386/2003, indicare con etichette o cartellini la dicitura "*Non per fini forestali*" sulle piante che non sono destinate a fini forestali.

L'inosservanza delle predetti criteri ed indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 16 del D.lgs 386/2003.

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 4 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

